SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

CAMERA DEI DEPUTATI

Pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1989 e delle annesse relazioni, nonché del rapporto del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

91A1550

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1991.

Concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche da parte del comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale.

MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 3 maggio 1991, n. 3112/TAE.

Circolare esplicativa sulle richieste di finanziamento di progetti ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 3 maggio 1991, n. 1350/TA.30.

Articoli 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativi ai contributi finanziari a favore di enti ed organismi che operano per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti. Domande anno 1991.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 7 maggio 1991, n. 66/91.

Contributi per il finanziamento di progetti ai sensi dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Domande anno 1991.

Da 91A2100 a 91A2103

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 marzo 1991.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU - con godimento 11 aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio l'11 aprile 1991, scadenza il 13 aprile 1992 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosessantotto giorni, non superiore all'11,20%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobiliéres S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 13 aprile 1992, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 13 aprile 1992 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 16, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 9 aprile 1992.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 9 aprile 1992.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura dell'11,20% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalati la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 8 aprile 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino all'11,20%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonchè, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, l'11 aprile 1991, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lire/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 8 aprile 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare in ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 11 aprile 1991, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 8 aprile 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 8 aprile 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 194

91A2069

DECRETO 26 aprile 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 febbraio 1988 contenente disciplina del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1988, con il quale è stato istituito e regolato un sistema di negoziazioni — attraverso circuito telematico — di titoli di Stato e garantiti dallo Stato;

Ritenuto opportuno adeguare alcune caratteristiche funzionali del mercato, nonché alcune modalità tecniche del predetto sistema di negoziazioni alle mutate esigenze operative, emerse — tra l'altro — come conseguenza dell'aumentato volume delle contrattazioni di titoli, così da consentire l'ulteriore equilibrato sviluppo del mercato stesso;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 del decreto 8 febbraio 1988, citato in premessa, sono sostituiti come segue:

«Art. 2. — 1. È istituito presso la Banca d'Italia un "Elenco degli operatori principali". In detto elenco la Banca stessa inserisce, tenendo anche conto dell'esigenza di assicurare una effettiva concorrenza tra gli operatori, i soggetti di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a)*, che, avendo sottoscritto o aderito alla convenzione, ne fanno domanda e sono in possesso dei prescritti requisiti di ammissione. L'iscrizione nell'elenco è disposta compatibilmente con i limiti tecnici propri del sistema telematico, che tendenzialmente sarà dimensionato tenendo conto delle richieste degli operatori, dei costi e dell'efficienza del mercato. L'iscrizione nell'elenco stesso comporta l'impegno di formulare in via continuativa — nell'orario che sarà stabilito dal Comitato di gestione previsto dalla convenzione — offerte di acquisto e di vendita di specie di titoli opportunamente differenziate per caratteristiche, per un numero minimo di specie, comunque non inferiore a cinque, fissato dal comitato di gestione medesimo.

2. L'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 1 non può essere effettuata ove manchino le seguenti condizioni:

a) possesso di un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 19 marzo 1983, n. 72, superiore a 20 miliardi di lire;

b) avvenuta stipulazione, nell'anno precedente, di contratti di vendita di titoli di cui all'art. 1, comma 1, per un valore complessivo non inferiore a lire 5.000 miliardi;

c) possesso da parte degli amministratori e del direttore generale dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, quarto comma, lettera *c)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e — limitatamente al presidente, all'amministratore delegato o unico ed al direttore generale — dei requisiti di professionalità di cui al medesimo art. 1, quarto comma, lettera *b)*. Per le aziende ed istituti di credito si applica il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

3. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma del presente articolo.

4. La Banca d'Italia, in relazione all'andamento del mercato, potrà elevare i limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma.

5. Alle riunioni del comitato di gestione di cui al comma 1 del presente articolo può assistere un funzionario designato dal Ministero del tesoro».

«Art. 3. — 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, si avvalgono di apposito circuito telematico al fine di formulare le offerte di acquisto o di vendita dei titoli. Queste offerte possono essere accettate esclusivamente dai soggetti indicati nell'art. 1. Le negoziazioni sono effettuate in nome e per conto proprio.

2. Anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, il comitato di gestione di cui all'art. 2, sentiti gli operatori principali, può attivare, disciplinandone il funzionamento, sessioni giornaliere di contrattazioni attraverso circuito telematico riservate agli operatori principali, in orario non coincidente con quello di cui all'art. 2, comma 1. Le proposte potranno essere formulate, in deroga all'art. 2, comma 1, anche solo per l'acquisto o solo per la vendita.

3. I soggetti che sottoscrivono o aderiscono alla convenzione devono, ove ciò sia richiesto dalla Banca d'Italia ai fini della migliore esecuzione dei contratti, intrattenere rapporti di deposito con la Banca d'Italia e la Monte titoli S.p.a. ed aderire alla liquidazione giornaliera dei titoli presso le stanze di compensazione, direttamente o attraverso altri soggetti abilitati. I medesimi soggetti che sottoscrivono o aderiscono alla convenzione devono inoltre attenersi alle prescrizioni operative disposte, al fine di assicurare la stabilità del mercato, dalla Banca d'Italia».

Roma, 26 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A2070

DECRETO 6 maggio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991,

Decreta:

Per il 15 maggio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 maggio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 333

91A2084

DECRETO 6 maggio 1991

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 15 maggio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 14 novembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 maggio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 334

91A2085

DECRETO 6 maggio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 15 maggio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 maggio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a curá del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 maggio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 335

91A2086

DECRETO 6 maggio 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 30 aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 17 aprile 1991 che hanno disposto per il 30 aprile 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,11 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,35 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,20 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,89 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,92 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,45 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 336

91A2087

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 maggio 1991.

Inizio dell'attività del centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in Teramo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108;

Vista la legge 23 giugno 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, che fa obbligo agli istituti zooprofilattici sperimentali di dotare la propria struttura di un laboratorio a scatola chiusa di massima sicurezza al fine di espletare le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;

Vista la direttiva comunitaria n. 85/511/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, con l'indicazione dei centri di referenza nei singoli Stati;

Vista la nota n. 600.2/24438/AG.13/2303 del 9 giugno 1981 con la quale il Ministero della sanità, in attuazione della legge 23 giugno 1968, n. 34, ha stipulato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise una convenzione per lo studio e la ricerca di malattie esotiche nel territorio nazionale;

Vista la nota ministeriale n. 600.2/24438/8791 del 28 novembre 1983 con la quale il Ministero della sanità invita l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise come centro di referenza a svolgere l'attività per lo studio e la ricerca delle malattie esotiche degli animali;

Considerata l'esperienza acquisita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise nello studio e nella diagnosi delle malattie esotiche;

Ritenuto opportuno coordinare l'attività di indagine epidemiologica svolta su tutto il territorio nazionale al fine di prevenire e combattere eventuali forme morbose non presenti ed estremamente pericolose per il patrimonio zootecnico e faunistico, attraverso un unico centro che funga da riferimento;

Vista la necessità di adeguare l'attività di indagine alle norme comunitarie assicurando il collegamento tra i laboratori nazionali con un laboratorio di referenza designato dallo Stato che disponga di attrezzature, strumentari e di sistemi di sicurezza e di antigeni standard correlati con quelli dei centri di referenza comunitari;

Vista la nota n. 19067/MVE.12 del 20 febbraio 1991, con la quale l'Istituto superiore di sanità ha espresso il proprio parere tecnico favorevole sulla funzionalità, affidabilità delle strutture, delle attrezzature, degli strumentari e dei sistemi di sicurezza dei laboratori di cui è dotato il centro di referenza di Teramo per le malattie esotiche, per essere considerato centro di referenza nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, è funzionante il centro per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche, non presenti nel territorio nazionale e particolarmente pericolose per il patrimonio zootecnico e faunistico. Per le condizioni e caratteristiche strutturali, funzionali e di sicurezza detto centro assume le funzioni di centro di referenza nazionale.

Art. 2.

Il centro di referenza di cui al precedente art. 1 deve provvedere ai seguenti adempimenti:

a) coordinare l'applicazione nei laboratori nazionali delle tecniche diagnostiche standard correlate a quelle dell'Istituto superiore di sanità;

b) fornire ai laboratori nazionali le indicazioni necessarie per l'esecuzione degli esami diagnostici e consentire la comparazione dei risultati di prove effettuate presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo;

c) fornire ai laboratori nazionali gli antigeni standard necessari per l'esecuzione degli esami diagnostici;

d) conservare gli antigeni standard in condizioni tali da garantire caratteristiche di efficacia e sicurezza;

e) provvedere alla tipizzazione di ciascun sierotipo ricevuto e alla conservazione in apposita collezione;

f) formulare e coordinare le ricerche di nuovi metodi diagnostici con l'Istituto superiore di sanità, informando successivamente i laboratori nazionali;

g) effettuare corsi di aggiornamento sulle metodiche di analisi e di diagnosi e sull'organizzazione dell'indagine epidemiologica;

h) stabilire rapporti di collaborazione con il/i centri di referenza presso gli organismi internazionali e tra questi provvedere ad un interscambio di materiali e tecnologie in grado di garantire una continua verifica delle proprie capacità funzionali;

i) provvedere al controllo ed alla caratterizzazione di materiale patologico.

Art. 3.

L'importazione degli antigeni e dei materiali biologici ai fini dell'attività del centro viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 101 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dalla legge n. 108/1965, citati in premessa. La conservazione, l'impiego e le operazioni diagnostiche sono sotto la vigilanza dell'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge n. 519/1973.

Art. 4.

I laboratori degli istituti zooprofilattici ed altri istituti di ricerca svolgeranno la propria attività istituzionale per l'accertamento delle malattie esotiche, correlando l'indagine con il centro di referenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, sempre che l'indagine stessa non riguardi forme infettive: afta epizootica, malattie vescicolari, pesti suine già coordinate da altri centri di referenza nazionali.

Art. 5.

Sono fatte salve le disposizioni ed istruzioni che disciplinano l'attività di profilassi nel settore delle malattie esotiche. Sono abrogate le disposizioni ed istruzioni in contrasto o incompatibili con il presente decreto.

Art. 6.

Alle spese di funzionamento del centro di referenza, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», con sede in Teramo, provvederà con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in applicazione.

Roma, 2 maggio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A2073

DECRETO 8 maggio 1991.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Lombardia con note del 19 e 24 aprile 1991, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per la determinazione da parte delle competenti autorità statali, del valore massimo ammissibile di superamento della concentrazione massima ammissibile stabilita per i requisiti di qualità delle acque destinate al conumo umano per il parametro 32 - composti organoalogenati che non rientrano nel parametro n. 55;

Sentito in merito il Consiglio superiore di sanità, che si è espresso in data 6 maggio 1991;

Ritenuto che, in base al parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità, ricorrano le condizioni previste dagli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Decreta:

Art. 1

1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla regione Lombardia ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non può superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.

2. La durata temporale della deroga non deve superare il termine di trentasei mesi e deve essere quella più breve possibile in relazione al tempo strettamente occorrente per la realizzazione degli interventi necessari per assicurare il ritorno alla normalità dell'approvvigionamento idrico, rispettando comunque i tempi indicati per ciascun comune dallo stesso piano di interventi presentato dalla regione Lombardia e allegato alla richiesta di determinazione del valore massimo ammissibile.

Art. 2.

1. Il valore massimo ammissibile relativo al parametro «composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55», espresso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è il seguente: 50 µg/l come media annuale di almeno sei prelievi di acqua effettuati con cadenza bimestrale.

2. La media annuale di cui al comma 1 può essere superata in misura massima del venti per cento, tenuto conto della variabilità e dell'accuratezza delle metodologie analitiche associate alla determinazione delle numerose e diverse sostanze comprese nel parametro «composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55».

3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 non si applica all'acqua destinata alla produzione degli alimenti dietetici e per la prima infanzia.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione di cui all'art. 1 è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. Contestualmente ai provvedimenti di deroga, la regione di cui all'art. 1 adotta i piani di intervento di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. Detti piani di intervento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 16, comma 2, ed all'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono conseguire la bonifica delle fonti di approvvigionamento idrico nonché il rientro dei valori di concentrazione dei contaminanti rilevati nei limiti previsti dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica citato entro il termine indicato al precedente art. 1 per mezzo, tra le altre, delle seguenti misure:

a) nell'immediato e comunque per conseguire un primo superamento della situazione di emergenza dovuta alla contaminazione in atto:

cessazione delle pratiche inquinanti delle fonti di approvvigionamento e avvio del risanamento;

installazione di unità di potabilizzazione;

interconnessione dei sistemi di acquedotto, previa esclusione temporale, ove possibile, delle fonti di approvvigionamento inquinate;

b) nell'arco dei trentasei mesi:

eventuale ristrutturazione e potenziamento degli impianti di acquedotto esistenti, anche mediante la perforazione di nuovi pozzi;

eventuale realizzazione di nuovi impianti per l'approvvigionamento da fonti indenni;

azione di bonifica delle risorse idriche contaminate;

c) creazione o aggiornamento di una puntuale anagrafe quali-quantitativa delle fonti di approvvigionamento idrico che permetta l'esame della congruità tecnica e degli ambiti territoriali ottimali delle reti acquedottistiche anche in vista degli adempimenti previsti dal combinato disposto di cui all'art. 9, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità del 26 marzo 1991;

d) messa in atto di un apposito programma di monitoraggio coordinato dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con la regione Lombardia, per seguire nel tempo l'evoluzione della qualità delle acque utilizzate per il consumo umano, nelle zone interessate dalla contaminazione riferendo periodicamente al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente.

3. I provvedimenti di deroga adottati sono trasmessi immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

91A2118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in dodicesima seduta comune, mercoledì 22 maggio 1991, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

91A2112

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di undici proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un *referendum* popolare per l'approvazione della legge contro l'inforestieramento della nazione italiana».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci, 12, presso Superlega.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un *referendum* popolare per la cancellazione degli articoli 138 e 139 della Costituzione italiana vigente».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Rapallo (Genova), via Mameli, 190/21, presso il comitato promotore Alleanza popolare.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un *referendum* popolare per ottenere la immediata soppressione del servizio militare obbligatorio e l'istituzione del servizio militare volontario e di carriera».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci, 12, presso Superlega.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un *referendum* popolare in difesa del ruolo di smaltimento del traffico mediante l'uso delle motociclette».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Camillo Serafini, 27/A 1, presso il comitato promotore Superlega dei motociclisti.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un *referendum* popolare per la conquista della sicurezza sociale ed economica per i pensionati».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci, 12, presso Partito dei grigi.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un *referendum* popolare per l'abolizione della persecuzione fiscale e burocratica agli automobilisti e per lo sviluppo della categoria».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Camillo Serafini, 27/A - 1, presso il comitato promotore: Movimento europeo automobilisti - M.E.A. - Presidenza regionale laziale.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un *referendum* popolare per l'approvazione della difesa dell'Istituto familiare».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Pioltello (Milano), via Mantegna, 38, presso il signor Ugolini Giancarlo.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un *referendum* popolare per l'approvazione di una nuova regolamentazione dello sfratto abitativo».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci, 12, presso il comitato promotore Superlega.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un *referendum* popolare per ottenere il diritto alla cura sanitaria della bocca in forma completa, totale ed interamente gratuita, comprensiva dell'apposizione della protesi dentaria secondo la metodologia liberamente scelta dalla persona interessata e presso gli specialisti di fiducia del cittadino».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci, 12, presso il comitato promotore: Istituto nazionale assistenza pensionati - I.N.A.P.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un *referendum* popolare per la conquista della seguente "Repubblica federale italiana":

I) denominata: "Stati uniti d'Italia";

II) fondata:

A) su una nuova Costituzione uguale a quella vigente negli Stati Uniti d'America; con la variante della elevazione da 4 a 5 anni della durata di tutte le cariche pubbliche;

B) sulle medesime leggi e norme nazionali vigenti negli U.S.A.;

C) su un numero di Stati liberamente scelto ed approvato direttamente dal Popolo, in conformità delle seguenti principali proposte:

a) gruppo di due Stati (Nord - Sud);

b) gruppo di tre Stati (Nord - Centro Sud);

c) gruppo di quattro Stati (Nord Occidentale - Nord Orientale - Centro - Sud);

d) gruppo di cinque Stati (Nord Centro Sud Sicilia - Sardegna);

e) gruppo di sei Stati (Nord Occidentale Nord Orientale - Centro - Sud - Sicilia - Sardegna);

f) gruppo di venti Stati (uno per ciascuna delle attuali venti regioni);

g) gruppo di ventitre Stati (uno per ciascuna delle attuali venti regioni, più le province di Bolzano, di Trieste (con o senza Gorizia e Udine) e della Romagna;

D) gruppo di Stati prescelto dal Popolo, amministrati con le medesime leggi, norme e strutture vigenti nello Stato di Nuova York; oppure, a scelta popolare da effettuarsi entro i primi due anni, uguali a quelle vigenti in un altro Stato degli Stati Uniti d'America;

III) retta: da cittadini eletti in conformità alla nuova "Costituzione",entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.

IV) migliorandа: attraverso nuovo *referendum* popolare da tenersi entro i due anni successivi all'entrata in vigore della nuova "Costituzione"; per la scelta di una fra le proposte migliorative liberamente presentate da tutte le forze parlamentari e non».

I predetti dichiarano di eleggere domicilio in Pioltello - Milano, via Mantegna, 38, presso il comitato promotore: Partito democratico - Presidenza regionale lombarda.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un *referendum* popolare per la conquista del seguente nuovo modello di "Repubblica federale";

1) denominata: "Repubblica federale italiana";

2) fondata:

a) su una nuova "Costituzione" redatta da Superlega e sottoposta all'approvazione popolare, articolo per articolo; con rinnovo del *referendum* popolare sugli articoli eventualmente non approvati (e quindi modificati), fino alla loro approvazione totale e complessiva;

b) su leggi nazionali e dipartimentali fondamentali, redatte da Superlega sul modello statunitense e sottoposte all'approvazione popolare congiuntamente al testo della nuova Costituzione e al punto seguente (scelta del numero dei Dipartimenti);

c) su uno dei seguenti gruppi di Dipartimenti (o Stati):

— gruppo di due Dipartimenti:
Dipartimento del Nord
Dipartimento del Sud

— gruppo di tre Dipartimenti:
Dipartimento del Nord
Dipartimento del Centro
Dipartimento del Sud

— gruppo di quattro Dipartimenti:
Dipartimento del Nord occidentale
Dipartimento del Nord orientale;
Dipartimento del Centro;
Dipartimento del Sud

— gruppo di cinque Dipartimenti:
Dipartimento del Nord
Dipartimento del Centro
Dipartimento del Sud
Dipartimento della Sicilia.
Dipartimento della Sardegna

— gruppo di sei Dipartimenti:
Dipartimento del Nord occidentale
Dipartimento del Nord orientale
Dipartimento del Centro
Dipartimento del Sud
Dipartimento della Sicilia
Dipartimento della Sardegna

— gruppo di venti Dipartimenti: uno per ciascuna delle attuali venti regioni italiane

— gruppo di ventitre Dipartimenti: uno per ciascuna delle attuali venti regioni, più la provincia di Bolzano, di Trieste (con o senza Udine e Gorizia) e della Romagna».

I predetti dichiarano di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci, 12, presso il comitato promotore: Superlega.

91A2113

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 29 marzo 1991, sulla proposta dello stato maggiore dell'Esercito, è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

Gen. C.A. Luigi Stefani, nato a Pennabilli (Pesaro) il 2 febbraio 1928. — Ufficiale generale dotato di grandi doti umane ed intellettuali, in possesso di non comuni capacità professionali sostenute da vasta preparazione tecnica e da spiccato spirito d'iniziativa e chiara visione dei problemi, si è prodigato in ogni circostanza ed in tutti gli incarichi ricoperti con incondizionato impegno e completa dedizione nell'espletamento di onerosissimi compiti, giungendo sempre a soluzioni brillanti ed efficaci. Prestigioso comandante di reparti ed unità di grande rilievo operativo ed addestrativo, dal 7° reggimento artiglieria da campagna, alla brigata meccanizzata «Gorizia», all'Artiglieria contraerei dell'Esercito ed al comando della Regione militare centrale, ha ovunque operato, per il bene dell'Istituzione, mettendo a frutto le sue superiori qualità morali unite ad acutezza d'ingegno, costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ufficiale di stato maggiore di eccezionale caratura, quale capo ufficio reclutamento, stato, avanzamento e trattamento economico dello SM dell'Esercito, ha studiato e gestito al massimo livello le più importanti questioni attinenti al personale, e, quale capo di SM del 5° C.A., i problemi organizzativi e funzionali del più grande complesso di forze operative dell'Esercito. Chiamato, per queste sue peculiari qualità, alla prestigiosa carica di segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti ha contribuito in sommo grado a dare lustro all'Istituzione in Italia ed all'estero. — Roma, 27 marzo 1991.

91A2076

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione del liquidatore della «Cassa conguaglio zucchero - Gestione nazionale», in Roma

Con decreto ministeriale 22 aprile 1991 il dott. Valter Romani è stato nominato liquidatore della «Cassa conguaglio zucchero - gestione nazionale», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto n. 3999 del 16 ottobre 1990 emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Mario Aniello.

91A2057

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Trieste 22 ottobre 1990 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1990)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 124, tabella *F* - Raggruppamento I240 - Automatica, alla voce 9), dove è scritto: «9) metodi di ottimizzazione *dei* sistemi di controllo;», leggasi: «9) metodi di ottimizzazione *nei* sistemi di controllo;».

Alla pag. 15, Raggruppamento D034 - Giacimenti minerari, alla voce 2), dove è scritto: 2) campionatura e *valorizzazione* dei giacimenti;», leggasi: «2) campionatura e *valutazione* dei giacimenti;».

91A2040

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze *editoriali*
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 7 0 9 1 *

L. 1.200